



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-

-DECRETO DI TRASFERIMENTO-
(art. 1, comma 11-*quiquies*, del D.L. 61/2013)

N. 20857/13 R.G.N.R.
N. 4041/13 R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la istanza, formulata dal dott. Piero Gnudi, nella qualità di Commissario Straordinario di ILVA S.p.A. e depositata in data 11.9.2014, di trasferimento a tale società, ai sensi dell'art. 1, comma 11-*quiquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61, dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento penale indicato in epigrafe;

sentite alla udienza camerale del 17.10.2014 le seguenti parti:

Commissario Straordinario di ILVA S.p.A., nella persona del dr. Piero Gnudi, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Severino Di Benedetto, in Roma, Via Ciro Menotti n. 4.
Assistito dall'Avv. Paola Severino Di Benedetto del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Ciro Menotti n. 4.

Pubblico Ministero, nelle persone del dr. Stefano Civardi e del dr. Mauro Clerici.

le persone sottoposte ad indagini:

Franco Pozzi, nato il 28.5.1968 a Milano (MI), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Massimo Di Noia ed Armando Simbari, in Milano, Corso Venezia n. 40
Difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Di Noia del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Venezia n. 40, e dall'Avv. Armando Simbari del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Venezia n. 40.

Emilio Ettore Gnech, nato il 14.3.1962 a Milano (MI), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Massimo Di Noia ed Armando Simbari, in Milano, Corso Venezia n. 40

Handwritten signature



Difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Di Noia del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Venezia n. 40, e dall'Avv. Armando Simbari del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Venezia n. 40.

Adriano Riva, nato il 4.11.1931 a Milano (MI), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bana, in Milano, Via Larga n. 23.

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Bana del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Larga n. 23.

ed i terzi depositari delle somme e dei beni in sequestro:

UBS AG Zurigo, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bahnhofstrasse 45, P.O. Box, 8098 Zurich.

Banca Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Via Roncaglia, n. 12.

nonché

l'Avv. Omar Salmoiraghi del Foro di Varese con studio in Varese, Via Maria Virginia Staurenghi n. 24 in qualità di curatore dell'eredità giacente di Emilio Riva, nato a Milano in data 22.06.1926 e deceduto in data 29.04.2014.

ed a scioglimento della riserva assunta in tale sede;

OSSERVA

La richiesta di trasferimento dei beni in sequestro avanzata dal Commissario Straordinario dell'Ilva S.p.A. e le eccezioni di legittimità costituzionale formulate dalla difesa di Adriano Riva.

In data 11.9.2014 Piero Gnudi, nella qualità di Commissario Straordinario di Ilva S.p.A., ha rivolto al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano istanza di trasferimento a tale società, ai sensi dell'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61, dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento penale n. 20857/13 R.G.N.R. n. 4041/13 R.G.G.I.P. pendente nei confronti degli amministratori e dei soci che hanno esercitato attività di direzione e di coordinamento dell'Ilva.

Nell'ambito del presente procedimento, infatti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto in data 20.5.2013 ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 648-*quater* c.p. il sequestro della somma di €. 1.2 mld. in danaro e titoli nei confronti di Franco Pozzi, Emilio Gnech, Emilio Riva ed Adriano Riva quale profitto dei reati di riciclaggio, contestato a Franco Pozzi ed Emilio Gnech, di truffa aggravata ai danni dello Stato, contestato a tutti gli indagati, e di trasferimento fraudolento di valori, contestato ai soli germani Riva.

Nel medesimo procedimento, inoltre, con decreto emesso in data 17.10.2013 il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, ai sensi degli artt. 321, secondo comma, c.p.p., 12-*sexies* D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, il sequestro preventivo di tutte le somme di danaro e dei titoli "*diversi dalla somma di 3.496,30 euro e dai 140.000 titoli "BEI 3,125% 2015 cod. ISIN XS0230228933"* presenti sul conto corrente n. 45207 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, sede di Saronno, Via Pietro Micca n. 10. Tale conto corrente, infatti, risultava essere stato alimentato da fondi provento di reato di Emilio Riva ed attribuiti fittiziamente al figlio Daniele.



L'art. 1, comma 11-*quiquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 espressamente prevede che «Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-*bis*. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente».

La difesa di Adriano Riva ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11-*quiquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 sotto molteplici profili; in particolare ha dedotto il contrasto di tale disposizione con il principio di irretroattività della norma penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma 1, Cost., con il principio del giusto processo e la tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., con il principio di materialità dell'illecito penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost. e, da ultimo, ha eccepito la violazione del diritto di libera iniziativa economica e di proprietà di cui agli artt. 41 e 42 Cost.

Il trasferimento dei beni previsto dall'art. 1, comma 11-*quiquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 rivelerebbe, infatti, una natura intrinsecamente sanzionatoria, alla stregua dei criteri fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che lo renderebbe del tutto assimilabile ad una confisca, in ragione del suo contenuto di afflittività, e lo porrebbe in insanabile contrasto, anche in ragione della propria natura retroattiva, con la Costituzione ed i principi del diritto eurounitario.

Il trasferimento dei beni in sequestro, inoltre, violerebbe la presunzione di non colpevolezza, dovendo essere disposto secondo il legislatore in assenza di alcuna affermazione definitiva di colpevolezza, ed il divieto di responsabilità per fatto altrui, introducendo una forma surrettizia di punizione per il "tipo di autore".

Illegittima, per violazione dei principi del giusto processo, sarebbe anche la possibilità accordata alla autorità giudiziaria di disporre una misura tanto invasiva in sede cautelare e, pertanto, prima dell'accertamento nel pieno contraddittorio delle parti della responsabilità dell'imputato ed in spregio alle garanzie previste dalla Costituzione in favore dell'imputato nel processo penale.

La misura del trasferimento dei beni in sequestro sarebbe, inoltre, incostituzionale perché realizza una espropriazione «senza che sia accertabile l'esistenza di un'effettiva utilità sociale» e «senza che sia previsto alcun indennizzo dei soggetti spoliati».

Adriano Riva



La difesa di Adriano Riva ha, inoltre, richiesto di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE per violazione del principio europeo dell'equo processo e per contrasto di quanto disposto dall'1, comma 11-*quinqies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 con il diritto di libertà di iniziativa economica, di libertà di impresa e, soprattutto, di proprietà riconosciuti sia nella Carta di Nizza (artt. 16 e 17), sia nella CEDU (art. 1 del Protocollo 1).

Il legislatore nazionale avrebbe, infatti, introdotto una forma di distrazione coattiva delle somme del soggetto sottoposto ad indagini, che vengono fatte confluire nel patrimonio dell'impresa commissariata, realizzando surrettiziamente una forma di esproprio che esula dai casi e dai limiti sanciti dal diritto comunitario.

Il Pubblico Ministero ha stigmatizzando l'ambivalenza di tale condotta processuale, in quanto non può essere riconosciuta la legittimazione a dedurre la questione di legittimità a chi non abbia riconosciuto o rivendicato la titolarità delle somme e dei valori mobiliari in sequestro.

Quanto al merito della istanza formulata dal Commissario Straordinario, il Pubblico Ministero non si è opposto al trasferimento dei beni in sequestro all'Ilva S.p.A.; ha, tuttavia, evidenziato come il trasferimento delle somme, nell'ottica del legislatore, sia giustificato esclusivamente dalla finalità di realizzare le misure di tutela ambientale e sanitaria previste nell'AIA e non già per garantire la gestione corrente della impresa commissariata in una situazione, peraltro, in cui vi sono fondati dubbi sulla continuità aziendale della stessa.

La difesa del Commissario Straordinario ha dedotto come tutte le censure di costituzionalità debbano essere disattese in quanto non si è in presenza di una norma penale, bensì di una norma processuale che disciplina esclusivamente le modalità esecutive del sequestro penale; in tale prospettiva ermeneutica si argomenta, infatti, che il sequestro preventivo non viene meno per effetto del trasferimento dei beni, ma si converte semplicemente da sequestro di somme di danaro (che vengono trasferite alla azienda commissariata a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale) in sequestro delle relative azioni di nuova emissione (ovvero sul credito a titolo di futuro aumento di capitale).

Nello schema delineato dal legislatore le azioni emittende devono esser intestate ad Equitalia Giustizia S.p.A. che opererà sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità giudiziaria.

Il vincolo cautelare, pertanto, permane, pur se secondo modalità esecutive mutate.

Nell'eventualità di una positiva definizione del processo, inoltre, le persone incise dal provvedimento di trasferimento conservano il diritto alla restituzione dei beni sequestrati nella forma di azioni dell'Ilva di nuova emissione.

Nel disegno del legislatore, la gestione di tali titoli da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. è anzi finalizzata ad una prospettiva di incremento e, comunque, di conservazione del valore della complessiva partecipazione nella società nei cui confronti è stata esercitata l'attività di direzione e di coordinamento e che, in difetto dell'attuazione degli interventi urgenti e indefettibili finalizzati all'attuazione dell'AIA, risulterebbe sicuramente gravemente compromessa.

Secondo la difesa del Commissario Straordinario, la scelta operata dal legislatore è, peraltro, volta a bilanciare, in una situazione di straordinaria complessità e delicatezza, gli interessi collettivi alla tutela dell'ambiente e della occupazione con quelli (peraltro astrattamente non comparabili) alla conservazione dell'interesse patrimoniale delle persone sottoposte ad indagini. Tali interessi patrimoniali risultano comunque adeguatamente garantiti dalla permanenza del sequestro sulle azioni dell'Ilva S.p.A.

Il curatore dell'eredità giacente di Emilio Riva (nominato dal Tribunale di Varese in seguito alla rinuncia di tutti i chiamati all'eredità), le difese delle altre persone sottoposte ad indagini nel

[Handwritten signature]



presente procedimento ed i terzi depositari delle somme e dei titoli in sequestro si sono rimessi alle valutazioni del giudice.

I difensori di UBS AG Zurigo hanno dichiarato di non formulare alcuna richiesta o istanza, nel rispetto delle previsioni degli articoli 271 e 273 del Codice Penale Svizzero.

Le eccezioni di legittimità costituzionale relative alla asserita violazione dei principi costituzionali che conformano l'illecito penale e del giusto processo.

Occorre, in via preliminare, rilevare come la difesa di Adriano Riva sia pienamente legittimata a formulare le eccezioni di legittimità costituzionale che di seguito si provvederà ad esaminare in quanto almeno parte delle somme di danaro e dei titoli mobiliari in sequestro è di spettanza del medesimo per quanto emerge dagli esiti delle indagini preliminari

Le prime cinque eccezioni di legittimità costituzionale dedotte dalla difesa di Adriano Riva muovono da una comune matrice concettuale e, segnatamente, dal carattere *"intrinsecamente sanzionatorio"* del trasferimento previsto dall'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 e si fondano sul contrasto tra il contenuto precettivo di tale norma e lo statuto costituzionale dell'illecito penale; parimenti, secondo la difesa di Adriano Riva, la norma di cui il Commissario Straordinario invoca l'applicazione risulterebbe in radicale ed insanabile contrasto con i canoni costituzionali del giusto processo penale.

L'infondatezza del comune presupposto teorico dal quale muovono tali eccezioni ne impone le reiezione.

L'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 delinea una operazione complessa che si sostanzia nel trasferimento coattivo dei titoli e delle somme di danaro in sequestro all'Ilva S.p.A., al fine di porre in essere le necessarie ed indifferibili opere di bonifica previste nell'AIA, e nella sincrona surrogazione reale dell'oggetto del sequestro mediante sostituzione dei valori mobiliari e delle somme originariamente attinte con azioni di nuova emissione dell'Ilva S.p.A.

Tale complessa figura non integra, né può essere considerata alla stregua di una forma peculiare ed anomala di confisca, in quanto l'operazione descritta dalla predetta norma non determina l'acquisizione del bene sequestrato al patrimonio dello Stato, bensì a quella di una società privata, ancorché commissariata (l'Ilva S.p.A.).

La causa giustificativa del trasferimento non è, del resto, identificabile nella esigenza preventiva, tipica della confisca penale, di interrompere la relazione dell'autore del reato con il bene e di sottrarlo alla disponibilità di quest'ultimo al fine di neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato o l'aggravamento delle conseguenze dello stesso.

Nella logica della disposizione, infatti, il trasferimento e la conversione dell'oggetto del vincolo reale rinvergono il loro fondamento non già nella pendenza del processo penale (né nella irrogazione in via anticipata di una sanzione), ma nella qualifica dei soggetti attinti dal sequestro penale di «*soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento*».

Handwritten signature or mark on the right margin.



L'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61, pertanto, non è una norma di diritto penale e neppure una norma che può essere ricompresa nel più lato perimetro della "*matière pénale*" delineata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Inconferente si rivela, pertanto, nel caso di specie il richiamo agli *Engel criteria* enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo (nella pronuncia dell'8 giugno 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, § 82, serie A n. 22), in quanto gli stessi sono finalizzati esclusivamente ad acclarare la sussistenza di una «*accusa in materia penale*» ed a delimitare l'ambito applicativo del diritto punitivo e del suo statuto di garanzie sostanziali e procedurali.

L'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 (significativamente intitolato "*Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale*"), invece, non trae origine da accuse penali e non applica sanzioni, ma è una norma esclusivamente finalizzata a garantire il reperimento delle risorse economiche necessarie per procedere alla indifferibili opere di bonifica ambientale previste dall'A.I.A. nella drammatica situazione occupazionale in cui versa la Ilva S.p.A.

Il processo penale è solo il contesto nel quale il trasferimento è disposto, ma tale operazione prescinde integralmente dagli accertamenti svolti nello stesso e, per espressa volontà del legislatore, deve essere posta in essere, su richiesta del Commissario Straordinario, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza degli addebiti formulati nel presente procedimento.

Se si considera il comma 11-*quinquies* nel contesto dell'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 ed in connessione sistematica con l'intero testo normativo, risulta evidente come il trasferimento all'Ilva S.p.A. dei beni in sequestro non abbia natura sanzionatoria e sia integralmente irrelato rispetto agli accertamenti ed agli esiti del presente procedimento penale.

Nel preambolo del D.L. 4 giugno 2013 il legislatore espressamente precisa che «*la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una **priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali***».

L'art. 1 del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 prevede che «***Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a."***».

Al successivo art. 3 del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 si stabilisce, inoltre, che l'impianto siderurgico Ilva di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 1 e che l'AIA rilasciata alla società Ilva S.p.A. il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti dal citato art. 1.

L'art. 1 del citato D.L. 3 dicembre 2012 n. 207, inoltre, ha previsto che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l'interesse strategico nazionale e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a trentasei mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una

Handwritten signature



Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 9 aprile 2013 ha, del resto, espressamente affermato che *«Con riferimento all'individuazione diretta dell'impianto siderurgico della società Ilva di Taranto come «stabilimento di interesse strategico nazionale», si deve osservare che a Taranto si è verificata una situazione grave ed eccezionale, che ha indotto il legislatore ad omettere, per ragioni di urgenza, il passaggio attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della qualificazione di cui sopra.*

Sia la normativa generale che quella particolare si muovono quindi nell'ambito di una situazione di emergenza ambientale, dato il pregiudizio recato all'ambiente e alla salute degli abitanti del territorio circostante, e di emergenza occupazionale, considerato che l'eventuale chiusura dell'Ilva potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il cosiddetto indotto)».

La Corte Costituzionale ha, inoltre, aggiunto che *«il legislatore ha ritenuto di dover scongiurare una gravissima crisi occupazionale, di peso ancor maggiore nell'attuale fase di recessione economica nazionale e internazionale, senza tuttavia sottovalutare la grave compromissione della salubrità dell'ambiente, e quindi della salute delle popolazioni presenti nelle zone limitrofe».*

Nella valutazione della Corte Costituzionale l'AIA *«traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell'occupazione, cioè tra beni tutti corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti. La deviazione da tale percorso, non dovuta a cause di forza maggiore, implica l'insorgenza di precise responsabilità penali, civili e amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure ordinarie».*

In tale contesto il legislatore nel D.L. 4 giugno 2013 n. 61, al fine di consentire la realizzazione delle opere di risanamento ambientale ritenute indifferibili, ha, inoltre, previsto peculiari forme di finanziamento, che gravano prioritariamente sul patrimonio dei titolari della impresa, e che, nel disegno normativo, sono giustificate dalla obiettiva urgenza e della estrema gravità della situazione venutasi a creare.

L'art. 1, comma 11-bis, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 prevede espressamente che *«Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:*

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere

Handwritten signature



sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro».

Il comma sedicesimo del medesimo art. 1 del D.L. 4 giugno 2013 n. 61, inoltre, prevede che «i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente».

Il legislatore, inoltre, al fine di consentire la realizzazione del necessario risanamento ambientale, di preservare il livello occupazionale dell'Ilva S.p.A. e la continuità della attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ha previsto, all'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61, che le risorse per la realizzazione delle opere e delle misure previste dall'AIA debbano essere reperite anche mediante il trasferimento alla società dei fondi sottoposti a sequestro penale nei confronti di coloro che hanno esercitato attività di direzione e di coordinamento di tale società.

In tale contesto normativo l'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 è, pertanto, una norma di diritto societario e, segnatamente, una norma che trasla, prioritariamente, l'onere economico delle misure di risanamento ambientale previste nell'A.I.A. sui soggetti che hanno esercitato la direzione ed il controllo di società di interesse strategico nazionale anteriormente al commissariamento.

Acclarata la inconferenza nella esegesi della disposizione si cui si controverte del riferimento al modello costituzionale di illecito penale ed ai principi del giusto processo penale, si impone, tuttavia, muovendo dalla censure avanzate dalla difesa di Adriano Riva, la verifica della conformità alla Costituzione di tale norma.

L'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 prevede una forma di surrogazione reale dell'oggetto originario del sequestro in assenza del consenso dei soggetti incisi ed, inoltre, contempla la modifica qualitativa della *res* in sequestro, che si risolve nella sostituzione del danaro e dei titoli mobiliari con il credito a titolo di futuro aumento di capitale e, di seguito, con azioni di nuova emissione dell'Ilva S.p.A.

La difesa di Adriano Riva ha eccepito la illegittimità costituzionale della disposizione *de qua* per violazione del diritto di libera iniziativa economica e di proprietà, di cui agli artt. 41 e 42 Cost.

Secondo la difesa il trasferimento delle somma sequestrate si risolve in una forma surrettizia di espropriazione senza che sia attuato, in concreto, alcun bilanciamento tra interesse pubblico ed interesse privato ed in assenza della previsione di un indennizzo.

Il trasferimento contemplato dall'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61, nella prospettazione della difesa, inoltre, viola il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 42, comma 2, Cost. senza che sia accertabile una correlativa utilità sociale, in quanto le somme possono essere espropriate in assenza della verifica di alcun parametro di economicità e di buona gestione



dell'impresa, non essendo in alcun modo richiesto, come presupposto per la traslazione delle somme in capo all'Ilva S.p.a., l'adozione di un piano industriale.

Anche tali doglianze, tuttavia, si rivelano infondate e, pertanto, devono essere disattese.

Il parametro costituzionale dell'art. 42 Cost. non pare conferente, in quanto il trasferimento dei beni sottoposti a sequestro penale e la loro sostituzione non integrano una forma di espropriazione.

La conversione dell'oggetto del sequestro non comporta, infatti, alcuna acquisizione in favore dello Stato o del patrimonio pubblico dei beni e dei valori mobiliari originariamente attinti dal sequestro preventivo, né una diretta utilizzazione dei medesimi da parte dello Stato.

La peculiare operazione di conversione dell'oggetto del sequestro preventivo e di trasferimento dei beni attinti originariamente dal vincolo cautelare prevista dall'art. 11 integra, pertanto, una *prestazione patrimoniale imposta* ai sensi dell'art. 23 Cost. *sub specie* di una previsione di ricapitalizzazione forzata imposta a chi ha esercitato funzioni di direzione e coordinamento dell'Ilva S.p.A. anteriormente al suo commissariamento.

Gli unici limiti imposti dall'art. 23 della Costituzione alla discrezionalità del legislatore di introdurre prestazioni patrimoniali imposte sono costituiti dal rispetto dal principio di legalità e dalla ragionevolezza della scelta operata dal legislatore stesso.

Nel caso di specie, tuttavia, sussiste incontrovertibilmente la base legale della previsione e la scelta operata dal legislatore non pare irragionevole per plurimi motivi.

L'art. 2497 c.c. prevede la responsabilità patrimoniale di coloro, società, enti, ma anche persone fisiche, che abbiano esercitato l'attività di direzione e di controllo sulle società di un gruppo.

Tale norma ha, pertanto, introdotto la responsabilità patrimoniale dell'impresa-holding (individuale o societaria), nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle società controllate, per fatti riferibili al loro patrimonio, ma riconducibili ad una *mala gestio* unitaria del gruppo.

Nel disegno sistematico del codice civile, pertanto, le società o gli enti, che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Questa regola di responsabilità risulta, tuttavia, significativamente inasprita dall'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 mediante la previsione di un trasferimento coattivo di risorse personali, in conto di futuro aumento di capitale, da parte di coloro che hanno esercitato la direzione ed il controllo sulla società di interesse strategico nazionale sottoposte a commissariamento straordinario anteriormente allo stesso.

Questo inasprimento del regime di responsabilità patrimoniale dei soggetti che hanno esercitato la direzione ed il controllo non pare, tuttavia, irragionevole, in quanto è univocamente preordinato a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti in una situazione di obiettiva emergenza ambientale ed occupazionale.

Questa disciplina, del resto, rinviene il suo fondamento nel potere di organizzazione del processo produttivo spettante a chi esercita il dominio ed il controllo su una società di interesse strategico nazionale e nella correlativa responsabilità patrimoniale di tali soggetti in relazione all'ampio coacervo di interessi, anche costituzionalmente rilevanti, coinvolti nell'esercizio di attività

[Handwritten signature]



economiche che sono connotate strutturalmente da elevate potenzialità di danno per l'ambiente, la salute ed il lavoro.

L'art. 2451 c.c., del resto, prevede la piena ammissibilità di regimi derogatori introdotti da leggi speciali in relazione alla gestione delle *"società per azioni d'interesse nazionale... circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti"*.

Nella comune esegesi di tale disposizione si evidenzia come l'interesse nazionale al quale il legislatore accorda rilievo attiene non alla componente soggettiva della società, ma alla sua attività, tale da coinvolgere specifici interessi di carattere generale che abbracciano l'intera collettività.

Nel disegno del legislatore, pertanto, il particolare rilievo delle società di interesse nazionale può giustificare l'applicazione di una disciplina derogatoria, rispetto a quella ordinaria delle società per azioni, e che può rivelarsi maggiormente intensa sotto il profilo della responsabilità dell'imprenditore. Ulteriori intensificazioni del regime di responsabilità, in questa logica, possono essere giustificate per il segmento, ancora più ristretto e significativo, delle società che *«gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale»* secondo la previsione dell'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61.

Il sacrificio imposto dall'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 a chi ha diretto e coordinato la società di interesse strategico nazionale non pare, peraltro, irragionevole e sproporzionato in una ottica costituzionalmente orientata.

La lamentata compressione del diritto di proprietà sui beni originariamente attinti dal sequestro preventivo non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e di rilievo superiore a quello del diritto inciso.

Nella specie, con l'imposizione del trasferimento coattivo, il legislatore persegue, in maniera né sproporzionata né inidonea, l'obiettivo di realizzare le opere di bonifica contemplate dall'AIA in vista del fine di utilità sociale costituito dalla necessità di perseguire il risanamento dell'ambiente e la tutela della salute unitamente al mantenimento dei livelli occupazionali.

La situazione che ha determinato il legislatore a disporre il commissariamento dell'Ilva S.p.A., del resto, involge la responsabilità patrimoniale della società stessa ma anche di coloro che, in qualità di soci ed amministratori, anche di fatto, hanno gestito e diretto tale società.

D'altra parte, ancorché tale conflitto tra interessi costituzionalmente rilevanti non sia identico a quello esaminato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, proprio tale sentenza consente di comprendere come il bilanciamento tra interessi posto in essere dal legislatore mediante la previsione dell'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 si riveli tutt'altro che irragionevole.

Nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, la Corte Costituzionale, nel disattendere le eccezioni di legittimità costituzionale formulate dall'Autorità Giudiziaria di Taranto, ha con forza evidenziato come il legislatore con la legge 24 dicembre 2012, n. 231 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*) abbia *«introdotta una normativa nuova e generale, applicabile a tutte le aziende di interesse strategico nazionale»*.

La Corte Costituzionale ha statuito che *«la ratio della disciplina...consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre e al lavoro (art.4 Cost.) da cui*

Handwritten signature and initials on the right margin.



deriva l'interesse costituzionale rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso».

In tale pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato che la disciplina in esame realizza un bilanciamento ragionevole tra il diritto alla salute ed all'ambiente salubre da un lato ed il diritto all'iniziativa economica ed al lavoro dall'altro.

Pertanto, ancorché tale pronuncia non riguardi specificamente la norma di cui si invoca la applicazione nel presente procedimento, declinando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nel caso di specie, deve rilevarsi come nel conflitto tra i diritti proprietari dei soggetti attinti dal trasferimento coattivo e gli interessi costituzionalmente rilevanti al diritto all'ambiente salubre, al lavoro ed alla salute, i primi debbano assumere una valenza necessariamente subvalente.

La Costituzione, del resto, non ricomprende le libertà economiche nel catalogo delle libertà fondamentali e l'art. 41, comma secondo, della Costituzione subordina la legittimazione della libera iniziativa economica all'attitudine della stessa ad accollarsi i costi delle proprie esternalità negative secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica (*"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, inoltre, ha di frequente ravvisato il requisito della utilità sociale nella realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti come la salute (*ex plurimis*: C. Cost. sent. n. 446/1988; sent. n. 27/2003) o il lavoro (*e multis*: C. Cost. sent. n. 94/1976).

Non è certo la prima volta, del resto, che l'interesse strategico di determinate attività economiche induce il legislatore ad interventi straordinari ed urgenti ed, in tale contesti normativi, (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 in tema di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza), gli interessi patrimoniali (come quello dei creditori delle imprese di grandi dimensioni) devono recedere di fronte a quello alla conservazione delle risorse produttive e dei livelli occupazionali.

La incisione dei diritti proprietari dei soggetti attinti dal sequestro preventivo operata per effetto della surrogazione reale dell'oggetto del sequestro è, del resto, mantenuta in limiti ragionevoli e tali da non determinare un sacrificio del loro nucleo essenziale.

Il trasferimento dei beni originariamente sequestrati all'Ilva S.p.A. è, infatti, disposto in favore di una compagine societaria controllata, sotto il profilo proprietario, dai medesimi soggetti incisi. Tali soggetti, del resto, sono responsabili in via diretta sotto il profilo patrimoniale per la gestione della società nel periodo anteriore al commissariamento.

La incostituzionalità della norma di cui il Commissario Straordinario dell'Ilva S.p.A. invoca l'applicazione non può essere, peraltro, fondatamente argomentata neppure muovendo dal carattere eccezionale ed asseritamente retroattivo di tale disciplina.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, proprio con riferimento alla disciplina normativa intesa a superare la situazione di emergenza ambientale ed occupazionale relativa all'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto, ha ribadito come la legge-provvedimento non sia incompatibile, in sé e per sé, con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto «nessuna disposizione costituzionale [...] comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto (*ex plurimis*, sentenza n. 143 del 1989) ».



Parimenti non vi è alcuna lesione dei principi costituzionali nell'intervento del legislatore relativamente a beni attinti da un provvedimento di sequestro preventivo.

I beni sottoposti a sequestro penale sono sottoposti ad un vincolo di indisponibilità giuridica che li rende insensibili agli atti di disposizione da parte del titolare, ma non preclude certo al legislatore di conformare la disciplina di tali beni, mutando il quadro normativo di riferimento, anche successivamente all'intervento della misura cautelare reale ed all'avvenuto consolidamento, come nel caso di specie, del c.d. giudicato cautelare.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 9 aprile 2013 ha, del resto, statuito che *«quanto infine alla temuta dispersione di beni che potrebbero formare oggetto di una futura confisca, si deve riconoscere al legislatore, ..., la possibilità di modulare pro futuro l'efficacia e la portata stessa di un vincolo cautelare a seconda della natura del suo oggetto e degli interessi convergenti sulla situazione considerata»*.

Alla stregua dei rilievi che precedono tutte le censure di legittimità costituzionale formulate dalla difesa di Adriano Riva devono essere disattese in ragione della loro manifesta infondatezza.

La difesa di Adriano Riva ha, inoltre, richiesto di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per violazione del principio europeo del giusto processo e per contrasto di quanto disposto dall'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 con il diritto di libertà di iniziativa economica, di libertà di impresa e, segnatamente, di proprietà riconosciuti sia nella Carta di Nizza (artt. 16 e 17), sia nella CEDU (art. 1 del Protocollo 1).

Fermo restando il carattere invero pregiudiziale della questione di compatibilità comunitaria rispetto a quella di costituzionalità (*ex plurimis*: C. Cost. sent. 75 del 30 marzo 2012) e la insussistenza di un obbligo del giudice adito di operare il rinvio pregiudiziale, la richiesta non può essere accolta.

Pur prescindendo dalla corretta ricostruzione dei rapporti tra le previsioni invocate e dei tratti distintivi del rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea rispetto al giudizio di costituzionalità, deve rilevarsi come la difesa istante si limiti ad evocare la violazione della disciplina sovranazionale indicata, senza tuttavia, svolgere alcuna puntuale considerazione in ordine alle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri normativi invocati (la Carta di Nizza come integrata dalla CEDU), dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva nel caso di specie.

L'art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato stabilisce, del resto, che *«le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati»*. A tale previsione fa eco la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, ove si ribadisce che *«la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi dell'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati»*.

I medesimi principi risultano, peraltro, già espressamente accolti dalla stessa Carta dei diritti, la quale, all'art. 51 (anch'esso compreso nel richiamato titolo VII), stabilisce, al paragrafo 1, che *«le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione»*; recando, altresì, al paragrafo 2, una statuizione identica a quella della ricordata Dichiarazione n. 1.



Ciò esclude, con ogni evidenza, che la Carta costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea, come, del resto, ha reiteratamente affermato la Corte di giustizia, sia prima (tra le più recenti, ordinanza 17 marzo 2009, C-217/08, Mariano) che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenza 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, McB; ordinanza 12 novembre 2010, C-399/10, Krasimir e altri).

Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto (C. Cost. sent. n. 80 del 7.3.2011).

Nel caso di specie, tuttavia, tale presupposto difetta e la stessa difesa istante non ha prospettato alcun tipo di collegamento diretto tra il *thema decidendum* del presente procedimento e il diritto dell'Unione europea.

Quanto al merito della censure di contrarietà al diritto comunitario dedotte si è, peraltro, già ampiamente rilevato per quali ragioni il riferimento ai principi che delineano lo statuto sanzionatorio dell'illecito penale si riveli ampiamente inconferente nel caso di specie.

Il trasferimento previsto dall'art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 4 giugno 2013 n. 61 non è una sanzione penale, né una ipotesi di espropriazione per pubblica utilità. Il diritto al contraddittorio dei soggetti incisi è stato garantito mediante celebrazione di una udienza camerale in cui le parti ed i terzi depositari hanno potuto svolgere integralmente le proprie deduzioni in ordine alla istanza formulata dal Commissario Straordinario dell'Ilva.

I presupposti per il trasferimento ed i beni coinvolti nel medesimo.

Accertata la manifesta infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, occorre rilevare come sussistano nel caso di specie tutti i presupposti per procedere al trasferimento previsto dalla norma di cui si controverte.

Il Commissario Straordinario di Ilva S.p.A. ha richiesto il trasferimento «*delle somme oggetto di sequestro da parte della Procura di Milano nel contesto di procedimenti pendenti nei confronti di amministratori e soci che abbiano esercitato attività di direzione e di coordinamento di ILVA*».

Emilio ed Adriano Riva hanno indiscutibilmente esercitato, direttamente ed indirettamente, in qualità di amministratori di fatto, attività di direzione e di coordinamento di Ilva S.p.A. Tale dato emerge nitidamente dagli esiti delle indagini preliminari sino ad ora svolte e non è stato contestato dalle difese delle persone sottoposte ad indagini.

Proprio le indagini svolte nel corso del presente procedimento (compendiate nel decreto di sequestro adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 20.5.2013) hanno evidenziato come Adriano Riva, unitamente al fratello Emilio Riva, abbia assunto un ruolo decisionale determinante nella gestione del Gruppo Riva, partecipando attivamente anche alle principali operazioni di drenaggio della liquidità dalle società italiane (e, segnatamente, dall'Ilva S.p.A. e dalla controllante Riva Fire S.p.A.) in favore di società del comparto estero, appositamente costituite, e riferibili ai germani Riva.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per disporre il trasferimento, in conto futuro aumento di capitale, ad Ilva S.p.A. della somma di €. 1.2 mld., in danaro e titoli mobiliari, sottoposta a sequestro con decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 20.5.2013 ai sensi

Art. 115 c.p.



degli artt. 321 c.p.p. e 648-*quater* c.p. e di tutte le somme ed i titoli sottoposti a sequestro con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari emesso in data 17.10.2013 ai sensi degli artt. 321, secondo comma, c.p.p., 12-*sexies* D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, disponendo, al contempo, la conversione del sequestro preventivo sui predetti beni in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale.

Le azioni di nuova emissione dovranno essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A. che opererà la gestione di tali titoli sulla base delle indicazioni fornite dalla autorità giurisdizionale procedente.

P.Q.M.

Visto l'art. art. 1, comma 11-*quinquies*, del D.L. 61/2013;

DISPONE

il trasferimento, in conto futuro aumento di capitale, alla ILVA S.p.A. delle somme, dei valori mobiliari e dei beni indicati nel decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 20.5.2013 e, segnatamente, delle somme, dei valori mobiliari e dei beni presenti nei seguenti *trust*:

(a) Orion Trust (Mandato fiduciario DD559 presso UBS Fiduciaria S.p.A.)

- ✓ Banca depositaria: UBS AG Zurigo;
- ✓ conto corrente: 206-452738.60G;
- ✓ securities deposit: 206-452738.S1.

(b) Sirius Trust (Mandato fiduciario DD560 presso UBS Fiduciaria S.p.A.)

- ✓ Banca depositaria: UBS AG Zurigo;
- ✓ conto corrente: 206-452739.60U;
- ✓ securities deposit: 206-452739.S1.

(c) Venus Trust (Mandato fiduciario DD561 presso UBS Fiduciaria S.p.A.)

- ✓ Banca depositaria: UBS AG Zurigo;
- ✓ conto corrente: 206-452740.60V;
- ✓ securities deposit: 206-452740.S.1.

(d) Antares Trust (Mandato fiduciario DD562 presso UBS Fiduciaria S.p.A.)

- ✓ Banca depositaria: UBS AG Zurigo;
- ✓ conto corrente: 206-452741.60F;
- ✓ securities deposit: 206-452741.S1.

(e) Lucam Trust (Mandato fiduciario 2010013 presso Carini S.p.A.)

- ✓ Banca depositaria: UBS AG Jersey2;
- ✓ conto corrente: VE665576.

(f) Minerva Trust (Mandato fiduciario 2010014 presso Carini S.p.A.)

- ✓ Banca depositaria: UBS AG Jersey;
- ✓ conto corrente: VE665517, estinto nel settembre 2011;

Handwritten signature



✓ conto corrente attuale: 45207 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo sede di Saronno intestato alla Abaco Srl.

(g) Paella Trust (Mandato fiduciario 2010015 presso Carini S.p.A.)

✓ Banca depositaria: UBS AG Jersey;
✓ conto corrente: VE665541.

(h) Felgan Trust (Mandato fiduciario 2010016 presso Carini S.p.A.)

✓ Banca depositaria: UBS AG Jersey;
✓ conto corrente: VE665568.

✓ nonché di tutte le somme di danaro e dei titoli *"diversi dalla somma di 3.496,30 euro e dai 140.000 titoli BEI 3,125% 2015 cod. ISIN XS0230228933"* presenti sul conto corrente n. 45207 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, sede di Saronno, Via Pietro Micca n. 10, e sottoposti a sequestro preventivo con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano in data 17.10.2013.

DISPONE

la conversione del sequestro preventivo sui predetti beni in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale.

DISPONE

che le azioni di nuova emissione siano intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A.

DISPONE

trasmettersi il presente decreto al Pubblico Ministero richiedente perché ne curi l'esecuzione ai sensi dell'art. 104 disp.att. c.p.p. e la notificazione alle persona sottoposte alle indagini ed ai loro difensori ed alle altre parti del presente procedimento.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Milano il 28.10.2014.

IL GIUDICE

dott. Fabrizio D'Arcangelo

IL CANCELLIERE

Patrizia CELOTTI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 28 OTT. 2014

IL CANCELLIERE

Patrizia CELOTTI